



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN SISTEMA UNICO DELL'ABITARE E GESTIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE PER IL
DISTRETTO SOCIALE 3 - MILANO EST**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG 8767519190

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 6 – SOSPENSIONE
ART. 7 – SUBAPPALTO
ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
ART. 9 – RESPONSABILITÀ
ART. 10 – ASSICURAZIONE
ART. 11 – PERSONALE
11.1 – Inquadramento contrattuale
11.2 – Doveri del personale
11.3 – Adempimenti dell'impresa
11.4 – Sicurezza
ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE
ART.13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
12.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore
12.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore
ART. 14– VIGILANZA E CONTROLLI
ART. 15 – PENALITÀ
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO
ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 18 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA
ART. 19 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE
ART. 20– EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23 – RECESSO
ART. 24 – FORO COMPETENTE
ART. 25 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART. 27 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Pioltello – Comune CAPOFILA del Distretto Sociale Est Milano
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Pioltello che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>
Prestazione principale 1: Realizzazione di un Sistema di Prevenzione, Gestione e Contrasto del disagio e dell'emergenza abitativa in rete con i Servizi del Territorio.	€ 79.104,00
Prestazione principale 2: gestione ed eventuale potenziamento di risorse abitative destinate alla realizzazione di progetti di autonomia abitativa	€ 31.854,00
Costi di gestione	€ 3.600,00
Importo a base d'asta	€ 114.558,00

Il Contratto avrà decorrenza presumibilmente dal 01/07/2021 fino al 30/06/2022 ed è prevista la possibilità di rinnovo fino al 30/06/2023.

Il corrispettivo complessivo del servizio è da intendersi a misura. Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, da parte del Distretto Sociale Est Milano, di interventi volti

- alla prevenzione e gestione del disagio e dell'emergenza abitativa in stretta collaborazione con i Servizi Sociali invianti;
- alla promozione di azioni, misure e opportunità capaci di rendere più sostenibile l'abitare dei cittadini residenti nel territorio, inteso sia come mantenimento dell'alloggio che come reperimento di nuove soluzioni abitative;
- alle realizzazione di azioni di promozione e sviluppo di una rete integrata dei soggetti del territorio coinvolti nello sviluppo e potenziamento delle autonomie delle famiglie vulnerabili del territorio, diventate più numerose a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19.

Destinatari delle attività realizzate saranno tutti i cittadini residenti nel Distretto Sociale Est Milano che, in modo spontaneo o previa segnalazione del Servizi Sociali del territorio Distrettuale, presenteranno bisogni:

- di orientamento, supporto e accompagnamento verso nuove soluzioni abitative;
- di supporto alla partecipazione ad Avvisi Pubblici o Misure di sostegno all'Abitare volte al superamento del disagio abitativo;
- di accoglienza temporanea presso le abitazioni destinate all'housing sociale e volte al reperimento di soluzioni abitative sostenibili di lungo periodo;

Il presente Bando pertanto prevede la realizzazione di un sistema di azioni organizzate in due macro aree:

1. Realizzazione di un Sistema di Prevenzione, Gestione e Contrasto del disagio e dell'emergenza abitativa in rete con i Servizi del Territorio deputati al contrasto della vulnerabilità sociale ed economica.
2. Gestione di risorse abitative destinate alla realizzazione di progetti di autonomia abitativa,



Si precisa che le azioni proposte in sede di Gara, nelle more dell'aggiudicazione definitiva, potranno essere oggetto di co-progettazione tra il Gestore e gli operatori del Distretto Sociale Est Milano deputati alla realizzazione del Servizio. In tale fase la Stazione Appaltante intende declinare le modalità di realizzazione del Servizio in congruenza con l'esperienza maturata dal Territorio nell'area di pertinenza oltre che con l'evoluzione del bisogno del territorio, profondamente modificato in conseguenza all'Emergenza Sanitaria Covid-19. La coprogettazione potrebbe altresì comprendere la redazione di un protocollo operativo inerente le azioni di coordinamento e le modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Il tavolo di co-progettazione potrà essere convocato durante tutto il periodo dell'affidamento al variare delle condizioni sociali, legislative e abitative del territorio.

MACRO AREA 1

Sistema di Prevenzione, Gestione e Contrasto del disagio e dell'emergenza abitativa in rete con i Servizi del Territorio deputati al contrasto della vulnerabilità sociale ed economica.

La costruzione e tenuta della Governance dell'impianto progettuale, oggetto del presente bando, verrà affidata al Coordinatore Unico di progetto individuato dal Soggetto Gestore e sarà realizzata in stretta collaborazione con l'Assistente Sociale referente dell'Ufficio di Piano.

A) Il Coordinatore Unico di progetto provvederà:

- partecipare alla fase di coprogettazione successiva all'aggiudicazione provvisoria
- alla realizzazione, di concerto con l'Ufficio di Piano, del coordinamento di tutte le azioni oggetto del presente appalto;
- all'organizzazione e conduzione di Cabine di Regia con la partecipazione dei Responsabili di Servizio Sociale;
- alla realizzazione di momenti di confronto organizzativo e metodologico e di raccordo tra le Assistenti Sociali Comunali afferenti all'Area Inclusione Sociale/Abitare e l'Equipe del Servizio che, a vario titolo, interviene in favore di tutta la cittadinanza;
- coordinamento dell'equipe del Servizio volta alla definizione dei percorsi più idonei da realizzare, in collaborazione con i SS dei territori e della Rete territoriale, in favore dei cittadini;
- alla promozione e ampliamento di una rete in grado di intervenire sui fattori di fragilità e per l'integrazione multidisciplinare dei percorsi attivabili.

Figura professionale richiesta	Numero Unità:	Monte ore annuo complessivo
Esperto di coordinamento di progetti analoghi (esperienza di almeno di cinque anni)	1	Ore 480

B) Attività di accompagnamento all'Abitare e accompagnamento Educativo

- valutazione, analisi, orientamento e presa in carico delle famiglie in condizione di fragilità e/o emergenza abitativa segnalate dal Servizio Sociale Professionale, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare delle risorse attive sul territorio;
- realizzazione di Progetti Educativi Individualizzati relativi all'utenza fragile beneficiaria delle attività di accompagnamento educativo e/o accompagnamento all'Abitare, anche in stretta collaborazione con gli Assistenti Sociali - case manager del Reddito di Cittadinanza, integrandosi alle Equipes multidisciplinari;
- realizzazione di accoglienze temporanee di medio-lungo periodo per la gestione di emergenze abitative presso le unità immobiliari comprese tra gli alloggi
- Attivazione di misure di accompagnamento educativo idonee alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia abitativa e l'uscita dalla situazione di disagio;
- Promozione dell'accesso dei beneficiari alla rete dei servizi e alle risorse messe a disposizione dal sistema di welfare.



Figure professionali richieste	Numero Unità:	Monte ore annuo complessivo
Educatori Professionali	Da definire nel progetto presentato	Ore 1920

C) Orientamento e supporto ad attività per un abitare sostenibile (Agenzia dell'Abitare):

- gestione di uno sportello/spazio ad accesso libero per la realizzazione di attività di consulenza e orientamento all'abitare per i cittadini, sia proprietari che inquilini, residenti in abitazioni insistenti nei quattro comuni del Distretto;
- supporto e accompagnamento dei cittadini alla partecipazione a Bandi e Avvisi Pubblici nell'ambito delle politiche abitative da organizzare con l'Ufficio di Piano e destinare ai cittadini più vulnerabili;
- azioni di rete e sensibilizzazione e comunicazione, in collaborazione con l'Ufficio di Piano e le singole amministrazioni del Distretto, volte all'individuazione e al reperimento di immobili sfitti e di proprietari disponibili a mettere a disposizione immobili attraverso accordi specifici che li rendano beneficiari di agevolazioni e tutele ma che, al tempo stesso, risultino vantaggiose e sostenibili per i cittadini in carico al servizio;
- promozione degli Accordi Locali a Canone concordato e consolidamento della rete di collaborazione avviata con i Sindacati Proprietari e Inquilini.

Figura professionale richiesta	Numero Unità:	Monte ore annuo complessivo
Operatore con competenze di orientamento e accompagnamento all'abitare con comprovata esperienza	1	Ore 1152

2) Gestione ed eventuale potenziamento di risorse abitative destinate alla realizzazione di accoglienze e progetti di autonomia abitativa.

Il Distretto Sociale Est Milano, dal 2005, si avvale di unità immobiliari destinate all'accoglienza di cittadini che, per vari motivi, necessitano di beneficiare di periodi di accoglienza abitativa di medio o lungo periodo al fine di maturare le condizioni necessarie al passaggio a soluzioni di autonomia abitativa.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche delle risorse in dotazione al 30/06/2021 ed i relativi costi che saranno assunti dal nuovo Gestore, subentrando al precedente Appalto sia per la titolarità dei contratti di locazione che delle utenze.

Immobile 1	Tipologia di gestione prevista dal presente appalto	Spese da sostenere per 12 mesi
Appartamento di proprietà del Comune di Pioltello ubicato presso Condominio di Limoto:	Comodato d'uso gratuito tra Comune di Pioltello e Gestore (decorrenza aggiudicazione provvisoria)	€ 3.550,00 a copertura spese condominiali, utenze, manutenzioni ordinarie

Questa Unità immobiliare sequestrata alla Mafia è concessa in comodato d'uso gratuito dal 2005 ai diversi gestori che si sono avvicendati; al momento è destinata all'accoglienza di uomini adulti ma, tale target di utenza, potrebbe essere modificato in base alle nuove esigenze del territorio. Dotata di ampia zona comune con cucina a vista, terrazzo, due camere da letto, un bagno, piccolo ripostiglio.

Immobile 2	Tipologia di gestione prevista dal presente appalto	Spese da sostenere per 12 mesi
Villetta di proprietà di un Privato cittadino ubicato presso Villaggio Ambrosiano - Segrate	Comodato d'uso gratuito tra Privato Cittadino e Comune di Pioltello dato in gestione al Sistema Unico Abitare tramite contratto d'appalto.	€ 2.000,00 da destinare a opere di riqualificazione dell'immobile da realizzare nei mesi di Luglio e Agosto p.v.



		Le spese di gestione sono a carico del Comune di Pioltello essendo comodatario dell'immobile
--	--	--

La Villetta di Via del Pruno è stata messa disposizione dei progetti del Distretto Sociale Est Milano da un privato cittadino (comodante) a titolo gratuito e per la durata di anni 10 a decorrere dal 16/01/2014. Fino al 2021 sono state ospitate donne sole o con figlie o figli (questi ultimi non oltre gli anni 10/11). Il Comune di Pioltello (comodatario), capofila del Distretto Sociale Est Milano sostiene in modo diretto costi delle varie utenze di cui è diventato titolare. Nei primi due mesi di Servizio l'immobile non sarà disponibile in quanto soggetto a ristrutturazione esterna (cappotto, tetto e infissi); nel medesimo periodo il gestore sarà coinvolto nel collaborare con l'Ufficio di Piano alle attività di ripristino degli spazi interni della casa. La Villetta, si sviluppa su tre livelli e dispone di quattro ampie camere con bagno, una cameretta per max una persona, zona giorno con cucina e disimpegno, sottotetto adibito a spazio gioco/compiti, ampio giardino.

Immobile 3	Tipologia di gestione prevista dal presente appalto	Spese da sostenere per 12 mesi
Villetta sequestrata alla mafia di proprietà del Comune di Segrate ubicata presso Segrate	In via di definizione	€ 7.000 per spese di arredo e utenze

Questa Unità immobiliare sequestrata alla Mafia sarà nelle disponibilità del Servizio a seguito aggiudicazione. La villetta a schiera con giardini fronte e retro, si sviluppa su quattro livelli: seminterrato con adiacente box, piano rialzato con cucina/soggiorno piccolo bagno, piano primo con una camera, due camerette e un bagno, ampio sottotetto. L'immobile potrebbe prestarsi bene per il target mamme con bambini.

Immobili 4 e 5	Tipologia di gestione prevista dal presente appalto	Spese da sostenere per 12 mesi
2 Appartamenti di Proprietà della Fondazione Gorra situati a Pioltello	Contratto di locazione intestato al gestore (subentro al contratto in essere previo accordo con le parti).	€ 16.004 per spese di affitto, utenze e piccole manutenzioni

I due appartamenti, sono stati presi in locazione dall'attuale Gestore del Servizio con risorse Regionali (DGR 6465 del 2017). Entrambi gli appartamenti sono dotati di cucina, 1 camera, 1 bagno, soggiorno utilizzabile come camera indipendente. Gli appartamenti sono rispettivamente al quarto piano ed il condominio non è dotato di ascensore. Queste unità immobiliari sono state utilizzate per ospitare donne sole o con figli e un nucleo familiare in difficoltà. Il target di riferimento potrebbe essere modificato in base alle necessità segnalate dai territori.

Immobile 6	Tipologia di gestione prevista dal presente appalto	Spese da sostenere per massimo 3 mesi
1 villetta a Villaggio Ambrosiano	Contratto di locazione intestato al gestore (subentro al contratto in essere previo accordo delle parti)	€ 3.300 per Canoni locazione, utenze

La Villetta in oggetto verrà sostituita dalla nuova risorsa sequestrata alla mafia (Immobile 3). La Stazione Appaltante ha già formalizzato all'attuale Soggetto Gestore di rescindere in contratto di locazione. A carico del progetto si riconosceranno le spese dei mesi di preavviso. Eventuali economie saranno disponibili per lavori di manutenzione.

L'Ente Gestore dovrà avvalersi di assicurazione RC comprensiva di copertura relativa agli ospiti delle diverse unità immobiliari gestite in forma diretta dal progetto.



L'operatore, oltre alle azioni sopra descritte, dovrà proporre ulteriori soluzioni abitative accessorie, reperite nel proprio sistema di offerta, a prezzo calmierato, al fine di realizzare accoglienze di lungo periodo o progetti verso l'autonomia abitativa, che prevedano anche possibilità di compartecipazione da parte dell'utenza.

Nel progetto presentato dovranno essere descritte le Unità di Offerta nonché i costi e l'eventuale scontistica riservata ai Comuni dell'Ambito.

I servizi abitativi proposti potranno essere utilizzati dai comuni nei casi in cui le unità immobiliari messe a disposizione all'interno di questo appalto non fossero sufficienti oppure non idonee alla tipologia di utenza definita con la Stazione Appaltante

SPESE DI GESTIONE

La stazione appaltante mette a disposizione euro 3.600 annui per spese varie le quali potranno essere definite in sede di co-progettazione con la stazione appaltante. Tali spese verranno liquidate a rendiconto e non sono soggette a ribasso

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Distretto Sociale Est Milano metterà a disposizione una o due sedi destinate all'Agenzia dell'Abitare nelle quali, verranno programmate le attività ad accesso spontaneo dei cittadini.

Le attività legate ai cittadini segnalati dai servizi sociali e alle attività di governance saranno realizzabili nella stessa sede o in altre previa condivisione in sede di coprogettazione.

Per tutte le attività, compatibilmente con le restrizioni inerenti l'Emergenza Sanitaria Covid-19 è richiesto lavoro in presenza nelle sedi di realizzazione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

In considerazione della durata del contratto non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici,

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;



- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;
- per il pagamento delle penali comminate dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Pioltello", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.



La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato non possono essere subappaltate.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali.

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune del Distretto Sociale Est Milano”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Piooltello, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale Est Milano, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.



L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza paritetica, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

11.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un coordinatore unico, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del personale assente per più di una settimana, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dalla Provincia. Tutto il personale dovrà possedere i requisiti di accesso alla Pubblica Amministrazione previsti dalla Legge.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi



essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

Laddove non fornite dalla Stazione Appaltante sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alle strumentazioni informatiche, alla connessione internet e al cellulare di servizio.

11.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante e degli Enti facenti parte del Distretto, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante.

La stazione appaltante consegnerà il *Piano delle emergenze del Comune di Pioltello* all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 –CLAUSOLA SOCIALE

Allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, l'Appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente Appaltatore, a condizione che il numero degli stessi e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'Appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Al personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;



2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

L'aggiudicatario, al termine di ogni bimestre (entro quindici gg lavorativi da tale termine), consegnerà i report delle attività realizzate corrispondente alle ore di prestazione effettivamente svolte nonché ai costi sostenuti inerenti la gestione delle unità immobiliari deputate alla realizzazione delle accoglienze abitative (**meno lo 0,5%**, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici), i report e le spese relative verranno verificate entro 10 gg lavorativi dalla consegna e validate entro 15 giorni. Dopo tale periodo l'aggiudicatario emetterà fattura relativa.

Si precisa che tutti i costi inerenti la gestione delle unità immobiliari sono da intendersi comprensivi di IVA.

Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Pioltello sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Pioltello
Codice Univoco ufficio:	NW7KAP
Nome dell'ufficio:	UFFICIO DI PIANO
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83501410159
Partita Iva:	00870010154

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato potrà essere liquidato a favore dell'impresa mandataria o dei singoli gestori.

In caso di collaudo negativo o fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.



13.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del Servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 – PENALITÀ

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15 (*"Esecuzione in danno"*) e 20 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

1. per mancata presenza dal servizio del personale rispetto a quanto previsto dal contratto euro 50 per ogni ora di assenza;
2. per ritardata consegna dei report e dei documenti necessari alla rendicontazione 50 euro per ogni giorno di ritardo
3. in caso di non rispetto del cronoprogramma delle azioni di governance e di formazione euro 500 per ogni attività prevista
4. in caso di mancato preavviso di almeno 15 giorni relativo all'eventuale sostituzione del personale euro 150,00.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.



L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 18 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalti di servizi o di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è svolta dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

ART. 19 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'aggiudicatario.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 20– EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.



ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
 - c) *(nel caso di ricorso al contratto di avvalimento)* qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 22 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione, la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.



Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale, avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Pioltello si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Pioltello, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.



Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Pioltello e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").



La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Pioltello con sede in via Cattaneo, 1 snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Pioltello ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: (protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Chiara Poli, Assistente Sociale Ufficio di Piano
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.ssa Sandra Volpe, Responsabile Ufficio di Piano.

Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa Sandra Volpe